REGOLAMENTO (CEE) N. 3519/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1065/86 che determina le zone di montagna nella quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio volto a compensare, nella misura necessaria, la perdita di reddito dei produttori di carni caprine nelle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio [3], diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80, a condizione però che si sia constatato che la produzione di queste zone di montagna è conforme ai due criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione [4] ha determinato tali zone di montagna per quanto concerne gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, dato che le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE sono state fissate dalle direttive 86/466/CEE [5] e 86/467/CEE [6] del Consiglio, è opportuno determinare le zone di questi Stati membri nelle quali può essere concesso il premio ai produttori di carni caprine; che è stato constatato che tutte queste zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE in Spagna e in Portogallo soddisfano ai criteri enunciati dall'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4:

« 3. Spagna: Tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. »

« 4. Portogallo: Tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, diverse dalle zone di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione che inizia nel 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
[5] GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.
[6] GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 173.